

N. 741-ter-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 24 novembre 1983 (Stampato n. 741-ter)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1983 (Stampato n. 347)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRINO POMICINO, CONTE CARMELO, GUNNELLA,
REGGIANI, DE LUCA**

Disposizioni per il finanziamento triennale
degli interventi straordinari nel Mezzogiorno

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 novembre 1983*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

(Contenuti dell'intervento straordinario).

L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile.

In particolare, l'intervento straordinario prevede:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

*(Contenuti dell'intervento straordinario).**Identico.*

ART. 2.

(Programma triennale).

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-1986, il programma triennale di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interessate dalla presente legge, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati dalle Comunità europee.

Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente.

ART. 2.

(Programma triennale).

Identico.

Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale.

Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita fra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati.

Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.

Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per la elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonché delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale.

Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonché le conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli adempimenti di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 3.

(Disciplina degli interventi).

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132, fino al 30 novembre 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 1984.

Gli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al comma precedente e dalle norme della presente legge.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

Per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato, per il triennio 1984-1986, l'ulteriore apporto di lire 11.300 miliardi — comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 — in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché alla autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132.

All'onere derivante per l'esercizio finanziario 1984 dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 2.300 mi-

ART. 3.

(Disciplina degli interventi).

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132, fino al 30 novembre 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 1984, con eccezione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del medesimo testo unico.

Identico.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

Per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato, per il triennio 1984-1986, l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi — comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 — in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché all'autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1988. La quota relativa all'anno 1984 è determinata in lire 1.660 miliardi. Alla modulazione della quota residua si provvede, per gli anni finanziari dal 1985 al 1988, con la legge finanziaria.

All'onere di lire 1.660 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante cor-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

liardi, si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando l'apposito accantonamento, e quanto a lire 1.100 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, di cui lire 600 miliardi con riferimento all'accantonamento previsto per la voce « Ministero del tesoro - Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti » e lire 500 miliardi con riferimento allo accantonamento previsto per la voce « Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ». Alla determinazione delle quote per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 si provvede con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Cassa per il mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della autorizzazione di cui al primo comma.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Identico.

Identico.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° dicembre 1983.